

IPOTESI DI ACCORDO QUADRO

Recante accordo aziendale di indirizzo del confronto sindacale ex art. 4 l. 223/1991 finalizzato all'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo di cui al D.M. 157/2000 e successive modificazioni, ivi incluse quelle di recepimento dell'accordo 30.10.2013 di adeguamento alla l. 92/2012 (di seguito indicato anche come "Fondo di Solidarietà" ovvero "Fondo") ed a soluzioni di governo delle esigenze di riduzione del costo del personale

Il giorno 8 settembre 2014, in Rende (CS), presso la Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo (nel prosieguo, per brevità, indicata anche come "Federazione").

tra

la **Banca dei Due Mari di Calabria di Credito Cooperativo** in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari straordinari, dott. Michele Amenduni e dott. Roberto Loria, (nel prosieguo, per brevità, indicata anche come "BCC" o "BCC in A.S.") con l'assistenza tecnica di Federcasse con il Dott. Marco Vernieri ed il Prof. Avv. Felice Testa;

e

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei lavoratori costituite presso la BCC nell'ambito di DIRCREDITO (sig.ra Paola Forino), FIBA/CISL (sig. Massimiliano Piragine), FISAC/CGIL (sig. Francesco Berlingieri)

nonché

con l'assistenza degli Organismi Locali delle seguenti OO.SS.: DIRCREDITO (sig. Franco Calabrò), FIBA/CISL (sig. Giovanni Gattuso e Giuliano Claudio Gullo), FISAC/CGIL (sig. Gennaro Patera e Paolo Carravetta), SINCRA UGL CREDITO (sig. Giuliano Molinari)

premesso che


- A. le parti, nell'ambito della procedura di cui all'art. 22, parte terza c.c.n.l. 21.12.2012, intrapresa dalla BCC con invio dell'ivi prevista informativa mediante lettera raccomandata del 27.2. - 3.3.2014, negli 8 incontri tenutisi nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno del 2014, hanno svolto specifico confronto con il proposito di verificare la possibilità di individuare strumenti e relative misure, da attuare nei confronti di tutto il personale dipendente a tempo indeterminato dalla BCC, idonei a gestire, in via alternativa agli esuberi di personale prospettati in detta informativa, le criticità occupazionali, anche in relazione a disponibilità condizionate già manifestate da altra Azienda del Credito Cooperativo associata a Federcasse ed al fine di favorire possibili ulteriori interventi da parte di altre componenti del Movimento del Credito Cooperativo;
- B. nel corso di detti incontri le parti, in applicazione ed in linea con i principi di cui al citato art. 22, parte terza, hanno verificato le effettive compatibilità, disponibilità e sostenibilità degli strumenti ivi espressamente previsti;
- C. ad esito di detta verifica le disponibilità delle parti in ordine alle soluzioni da individuare per comporre le contrapposte esigenze sono risultate non sufficienti a raggiungere uno specifico accordo che supportasse il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il sopraesteso accordo è redatto su n. 5 pagine inclusa la presente

- D. Le parti si sono date reciprocamente atto che la procedura contrattuale di confronto collettivo di cui all'art. 22 parte terza del c.c.n.l. 21.12.2007 è da considerarsi fra le stesse conclusa con riguardo ad ogni fase necessaria ed eventuale prevista dalla citata norma contrattuale.
- E. In data 8 luglio 2014 la BCC in A.S. dava, quindi, avvio alla procedura di cui agli art. 4 e 24 della l. 223/1991 attraverso specifica informativa alle RR.SS.AA. costituite ed alle OO.SS. aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative nella Categoria sul piano nazionale, nonché alle Associazioni di Categoria ed agli Uffici territoriali del Ministero del Lavoro previsti dalle citate norme di legge, recante dichiarazione di eccedenza di personale pari a 85 risorse a tempo indeterminato, dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di esubero di personale; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze, sul piano sociale, della attuazione del programma aziendale indicato nell'informativa stessa.
- F. In esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dalle citate norme di legge, si sono tenuti incontri fra le parti nelle date del 8, del 17, del 23 e del 28 Luglio 2014, del 4 Agosto, del 4 e dell'8 Settembre 2014, nel corso dei quali le parti stesse si sono reciprocamente rassegnate le proprie valutazioni circa la possibilità di individuare una serie di strumenti per l'attenuazione delle ricadute relative alla riduzione del costo del lavoro. L'utilizzo degli strumenti di cui al presente accordo consentirà il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, al netto di coloro che risolveranno il rapporto di lavoro ai sensi dei punti b) c) e d) del successivo art. 3, presso la realtà del Movimento del Credito Cooperativo che ha manifestato il proprio interesse a divenire titolare di rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente a tempo indeterminato della BCC.
- G. A tale ultimo riguardo la BCC ha precisato alle RR.SS.AA. costituite, ed alle OO.SS. che intervengono nella procedura, che, allo stato, l'unica manifestazione di interesse in tal senso risulta essere quella di Banca Sviluppo S.p.a. la quale subordina la definizione quantitativa e qualitativa del proprio interesse verso l'acquisizione di parte dei rapporti di lavoro attualmente in essere presso la BCC in A.S. alla possibilità di acquisire "assets" della BCC medesima che siano compatibili con la sostenibilità dell'operazione rispetto alle proprie disponibilità patrimoniali ed economiche, attuali e prospettiche, ed al sostegno solidaristico che eventualmente potrà essere fornito dalle Istituzioni del Movimento, ritenendo che, comunque, l'eventuale intervento nell'operazione debba essere favorito da una contrazione significativamente importante del costo del lavoro da potersi realizzare anche attraverso le prestazioni del Fondo di Solidarietà di Categoria.

Tutto ciò premesso
le parti convengono quanto segue

- 1) La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente accordo; quale canone ermeneutico convenzionale viene individuato quello per il quale le clausole del presente accordo formano una disciplina unitaria ed inscindibile e vanno interpretate l'una per mezzo delle altre.
- 2) Stante la situazione economica registrata presso la BCC e le prospettive liquidatorie recate nell'informazione fornita nel corso degli incontri di cui al punto F della premessa, l'auspicato mantenimento dei livelli occupazionali, in ipotesi presso Banca Sviluppo, necessita di un intervento qualificato sul costo del personale attualmente dipendente a tempo indeterminato che, con riferimento alla concreta situazione oggetto della procedura legale di confronto collettivo in corso, possa favorire, per quanto possibile, il mantenimento, sia pure parziale, dei livelli occupazionali anche attraverso la ricollocazione di detto


Il soprastesso accordo è redatto su n. 5 pagine inclusa la presente

personale, nonché di un intervento di supporto all'incremento di produttività di cui possa beneficiare l'acquirente degli "assets" della BCC ora in A.S. nel medio periodo.

Le parti concordano che il presente accordo aziendale gestionale, nonché il suo accordo attuativo che successivamente verrà definito fra le stesse, perché possano realizzare le finalità di cui al precedente comma, hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti della BCC ora in A.S. e le relative previsioni sostituiscono, laddove difformi, quelle del CCNL e del relativo contratto integrativo regionale (CIR) già applicate.

3) Ai fini di cui al precedente punto 2 le parti concordano che, in via eccezionale e specifica rispetto alla situazione riscontrata, gli interventi che le parti ritengono di dover individuare quali strumenti utili al realizzarsi dei fini in parola sono i seguenti:







- a) consegna obbligatoria all'Amministrazione Straordinaria, entro la data dell'11 Settembre, dei propri Estratti Conto Certificativi del diritto a pensione, ovvero i propri estratti conto contributivi forniti dall'INPS (anche non certificativi) da parte di tutti i lavoratori della BCC in A.S. che abbiano età maggiore od uguale a 56 anni.
- b) Cessazione, con effetti dal 30.9.2014, finalizzata all'accesso obbligatorio al Fondo ex art. 8, comma 1, D.M. 157/2000 e succ. modif. e adeguamenti alla l. 92/2012, dei rapporti di lavoro di coloro che abbiano già maturato i requisiti per la pensione a carico dell'A.G.O. IVS/INPS, sia di vecchiaia, che di vecchiaia anticipata, che di vecchiaia o anzianità secondo il regime di salvaguardia di cui alla l. 214/2011.
- c) Cessazione, con effetti dal 30.9.2014, finalizzata all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, dei rapporti di lavoro di tutti coloro che abbiano già maturato i requisiti per dette prestazioni, ovvero di coloro che li matureranno entro il 31.12.2018.

Al fine di raggiungere l'obiettivo della cessazione dei rapporti di lavoro di cui al precedente punto b) e di cui al presente punto c), i Lavoratori di cui al precedente comma, potranno sottoscrivere, entro 5 giorni dalla comunicazione della BCC in A.S. riguardante l'accordo di cui al successivo punto d), verbali di conciliazione individuale finalizzati all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo secondo i fac-simile allegati al presente accordo quali sua parte integrante.

Resta inteso che laddove entro il termine di 5 giorni, le predette conciliazioni non risultassero tutte sottoscritte, i rapporti di lavoro di dette risorse cesseranno tempo per tempo per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo.

Inoltre, in via strutturale:

- d) riduzione del costo del lavoro da realizzarsi attraverso i seguenti specifici strumenti individuati in ordine di priorità decrescente:
 1. incentivazione all'esodo per i soli lavoratori non rientranti fra quelli destinatari degli strumenti di cui alle precedenti lettere b) e c), nel limite del plafond complessivo lordo di € 670mila e limitatamente ad una misura individuale di 24 mensilità lorde
 2. ricorso al contratto a tempo parziale nel limite del 15% del totale dei dipendenti della BCC ora in A.S.
 3. la riduzione degli inquadramenti per tutti i lavoratori, inclusi quelli a tempo parziale, nella misura di un livello con il limite minimo della 3a Area, 1° livello retributivo;
 4. rimodulazione della retribuzione annua lorda, con priorità di riduzione della retribuzione partendo dalla riduzione parziale o totale dell'assegno ex premio di rendimento e della connessa voce retributiva "ex differenza valore scatto";
 5. riduzione parziale o totale dell'EDR di cui all'accordo di rinnovo del c.c.n.l. del 21.12.2012



Il soprastesso accordo è redatto su n. 5 pagine (inclusa la presente)

Il totale della riduzione strutturale del costo del lavoro riveniente dall'applicazione degli strumenti e relative misure di cui alla presente lettera d), secondo l'ordine di priorità sopra indicato, dovrà raggiungere e non superare il valore di 825mila Euro annui e ispirarsi a criteri di equità e progressività in relazione all'entità della retribuzione annua lorda di ciascun dipendente; ai fini del raggiungimento di detto valore, si terrà conto di eventuali risoluzioni del rapporto di lavoro, diverse da quelle di cui ai precedenti punti b), c) e d) del presente articolo, che dovessero intervenire entro 12 mesi dalla firma del presente accordo.


Inoltre, in via congiunturale:

- e) riduzione del costo del lavoro da realizzarsi attraverso i seguenti specifici strumenti individuati in ordine di priorità decrescente:
1. Accesso alle prestazioni ordinarie di sostegno al reddito erogate dal Fondo per il finanziamento di programmi formativi di supporto alla riqualificazione del personale che coinvolgeranno lo stesso nella quantità convenzionalmente stabilita di una settimana all'anno *pro capite*; il valore del finanziamento per ogni anno è quantificato come segue: 2014= €15mila; 2015 = € 70mila; 2016 = € 65mila; 2017 = € 60mila, per un valore complessivo di € 210mila.
 2. Abbattimento delle ferie e dei permessi di banca delle ore maturati e non fruiti, valore complessivo rispettivamente di € 350mila ed € 50mila.
 3. la riduzione degli inquadramenti nella misura di un livello con il limite minimo della 3a Area, 1° livello retributivo, relativamente ai dipendenti destinatari dello strumento di cui al sopra indicato punto c) del presente articolo
 4. rimodulazione della retribuzione annua lorda, con priorità di riduzione della retribuzione partendo dalla riduzione parziale o totale dell'assegno ex premio di rendimento e della connessa voce retributiva "ex differenza valore scatto" relativamente ai dipendenti destinatari dello strumento di cui al sopra indicato punto c) del presente articolo; tale rimodulazione, unitamente a quanto previsto dal precedente punto 3., dovrà ispirarsi a criteri di equità e progressività in relazione all'entità della retribuzione annua lorda di ciascun dipendente.
 5. Accesso alle prestazioni ordinarie di sostegno al reddito erogate dal Fondo per la riduzione e sospensione dell'attività lavorativa in via prioritaria per i lavoratori ai quali, in attesa della maturazione dei requisiti soggettivi di accesso alle prestazioni straordinarie di accompagnamento alla pensione, venga ridotto l'orario di lavoro, ovvero sospesa la prestazione lavorativa, e la retribuzione;

Resta inteso che il complessivo trattamento economico del personale destinatario delle previsioni di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, sarà ripristinato ai valori ante accordo, con decorrenza dal mese precedente all'accesso alle previsioni del Fondo di Solidarietà.

Il totale della riduzione congiunturale del costo del lavoro riveniente dall'applicazione degli strumenti e relative misure di cui alla presente lettera e), secondo l'ordine di priorità sopra indicato dovrà consentire di raggiungere, unitamente alla riduzione del costo del lavoro ottenuta attraverso l'impiego degli strumenti strutturali di cui alle precedenti lettere b), c) e d), il valore complessivo annuo di € 2.200.000;

- f) Gli strumenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e) comprese, nonché le misure e le relative modalità che le parti individueranno ai sensi del successivo art. 4), dovranno esplicitare efficacia anche rispetto ai rapporti di lavoro che proseguiranno alle dipendenze del nuovo datore di lavoro ai sensi dell'accordo che, in esecuzione del presente, le parti definiranno entro il 17 settembre 2014; detta rimodulazione sarà individuata affinché la relativa misura possa concorrere al raggiungimento della riduzione del costo del personale prevista dall'informativa anche nel periodo intercorrente fra la data odierna e il 31.12.2018.



Il sopraesposto accordo è redatto su n. 5 pagine inclusa la presente

- g) Liberazione di detto nuovo datore di lavoro dai crediti di lavoro che i lavoratori destinatari degli accordi di cui al precedente punto f) e che, ad esito dell'esecuzione del medesimo accordo, risulteranno alle sue dipendenze, possano eventualmente vantare presso la BCC ora in A.S.;
- h) Individuazione, al fine di consentire il mantenimento dei livelli occupazionali, di specifica disciplina temporanea dei rapporti di lavoro con riguardo alla mobilità territoriale ed alle variazioni di percorsi professionali che definisca anche limiti territoriali ed economici. In particolare, per corrispondere alle complessive esigenze tecniche, organizzative e produttive conseguenti l'acquisizione, l'acquirente delle attività e passività che riassumesse alle proprie dipendenze lavoratori della BCC ora in A.S. potrà trasferire detto lavoratori, in totale deroga alle previsioni dell'art. 61 del vigente CCNL per i primi 7 mesi successivi all'acquisizione, prevedendo quale unico intervento, un rimborso delle spese di alloggio documentate, nel caso in cui il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza e laddove la nuova sede sia fuori del territorio della Regione Calabria; la misura di detto rimborso è pari all'importo del contributo di cui all'art.61, commi 8 e 9, con il limite massimo di € 500, ferme restando la durata e la riduzione di cui al citato comma 9; per un ulteriore e successivo periodo di 7 mesi, la cessionaria potrà derogare alle sole previsioni di cui al quinto comma del citato art. 61, ferme le restanti previsioni.

Resta inteso che il trasferimento al di fuori del territorio della Regione Calabria potrà riguardare un numero complessivo non superiore al 20% dei lavoratori attualmente dipendenti della BCC ora in A.S; analogamente non si procederà al trasferimento fuori dal territorio della Regione Calabria, di lavoratori con contratto a tempo parziale.

- i) Il mantenimento dei livelli occupazionali di cui in premessa sarà assicurato dall'acquirente di attività e passività della BCC ora in A.S. attraverso l'assunzione alle proprie dipendenze a tempo indeterminato del personale che sottoscriverà specifico accordo individuale di cessione del contratto individuale di lavoro, secondo il fac-simile allegato al presente accordo quadro quale sua parte integrante.

L'azienda dichiara in proposito che la mancata sottoscrizione da parte del lavoratore dello specifico accordo individuale di cui al precedente comma nei termini di cui al relativo fac-simile impedirà la cessione presso l'acquirente delle attività e passività e, conseguentemente, impedendo il pieno realizzarsi delle finalità del presente accordo e del suo accordo attuativo, sarà motivo di recesso dal contratto di lavoro con la BCC ora in A.S.

4) Le parti, ferma restando la comunicazione dei Commissari Straordinari del 16 agosto 2014, con la quale veniva dichiarata conclusa la prima fase della procedura di confronto ex artt. 4 e 24 l. 223/91, convengono di aggiornare la prosecuzione della presente procedura ex l. 223/1991 al giorno _____ 2014 per l'individuazione delle misure e delle modalità di impiego degli strumenti qui convenuti attraverso lo specifico accordo di cui al precedente punto 3 f).

5) La presente ipotesi di accordo verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei lavoratori della BCC attualmente in A.S

Rende, li 8 settembre 2014

BCC dei Due Mari di Calabria in A.S
I Commissari Straordinari
Dott. Michele Amenduni

Dott. Roberto Loria

Il sopraesteso accordo è redatto su n. 5 pagine inclusa la presente

Le RR.SS.AA. costituite presso la BCC nell'ambito di

DIRECREDITO <i>[Signature]</i>	FIBA/CISL <i>[Signature]</i>	FISAC/CGIL <i>[Signature]</i>
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Le Segreterie Territoriali

DIRCREDITO <i>[Signature]</i>	FIBA/CISL <i>[Signature]</i>	FISAC/CGIL <i>[Signature]</i>	SINCRA UGL CREDITO <i>[Signature]</i>
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

[Signature] *[Signature]*

	2014	2015	2016	2017	2018
USCITE					
Riduzione per uscite Fondo					
Recupero costo del lavoro	n°	4	4	2	5
	€	287	584	712	1049
	MAX				3
					1377
STRUTTURALE					
Incentivazione	380	380	380	380	380
Part-time	186	186	186	186	186
Sottoinquadramento rimodulazione tabelle con riduzione o soppressione ex premio di rendimento	160	160	160	160	160
Riduzione o soppressione EDR	353	100	100	100	100
	110				
Totale recupero strutturale	826	826	826	826	826
CONGIUNTURALE					
Formazione	15	70	65		60
Ferie arretrate	50	150	150		
Banca ore	8	21	21		
Sottoinquadramento	15	42	33		25
Soppressione ex premio di rendimento	27	73	54		31
Solidarietà difensiva (col Fondo)	150	440	345		215
Totale recupero congiunturale	265	796	668		331
TOTALE RIDUZIONE	1378	2206	2206	2206	2203